



---

Fondamento teologico-giuridico della tortura istituita dalla decretale Ad extirpandam di Innocenzo IV (A.D. 1252) nell'ambito del processo inquisitorio medievale (The Theological-Juridical Foundation of Torture Established by the Decretal Ad extirpandam of Innocent IV [1252 A.D.] in the Context of the Medieval Inquisitorial Process)

Author(s): *Ciro Tammaro*

Source: *Angelicum*, Vol. 91, No. 2 (2014), pp. 303-322

Published by: Pontificia Studiorum Universitas a Sancto Thomas Aquinate in Urbe

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26392456>

#### REFERENCES

Linked references are available on JSTOR for this article:

[https://www.jstor.org/stable/10.2307/26392456?seq=1&cid=pdf-reference#references\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/10.2307/26392456?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents)

You may need to log in to JSTOR to access the linked references.

---

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [support@jstor.org](mailto:support@jstor.org).

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

Pontificia Studiorum Universitas a Sancto Thomas Aquinate in Urbe is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Angelicum*

**Fondamento teologico-giuridico della tortura  
istituita dalla decretale *Ad extirpandam*  
di Innocenzo IV (A.D. 1252) nell'ambito  
del processo inquisitorio medievale**

**(The Theological-Juridical Foundation of Torture  
Established by the Decretal *Ad extirpandam*  
of Innocent IV [1252 A.D.] in the Context  
of the Medieval Inquisitorial Process)**

CIRO TAMMARO  
CENTRO STUDI FRANCISCO SUÁREZ (CASERTA)

**Abstract**

The article examines torture as a means of proof in the context of the medieval inquisitorial process. Preliminarily, the study investigates the social, political, and cultural assumptions of this legal institution, particularly within the historical context of the twelfth and thirteenth centuries, in which the institution of torture developed. Next, given that it was Pope Innocent IV who authorized the official and generalized application of said instrument of proof by means of the bull *Ad extirpandam* in 1252, some observations are formulated regarding the legal basis of the same and their canonical limits. Following this, the controversial issue of the theological foundation of torture is examined and the various types of torment, or *tormentum*, are briefly reviewed.

**Estratto**

L'articolo esamina la tortura quale mezzo di prova nell'ambito del processo inquisitorio medievale. Lo studio preliminarmente indaga sui presupposti sociali, politici e culturali di tale istituto giuridico, indivi-

ANGELICUM 91 (2014) 303-321

duando il quadro ambientale dei secoli XII e XIII, all'interno del quale maturò l'istituzione della tortura. Successivamente, premesso che fu Papa Innocenzo IV ad autorizzare l'applicazione ufficiale e generalizzata del suddetto strumento probatorio, a mezzo della bolla *Ad extirpandam* del 1252, vengono formulate alcune osservazioni sul fondamento giuridico e sui limiti canonici dello stesso. In seguito viene esaminata la controversa questione del fondamento teologico della tortura e sono passate brevemente in rassegna le varie tipologie di supplizio, ovvero di *tormentum*.

### **Presupposti sociali, politici e culturali della tortura quale mezzo di prova nel processo inquisitorio**

Assunta la Chiesa il ruolo di potenza regolatrice e tutrice di ogni altra autorità temporale, era logico che essa utilizzasse ogni mezzo posto a sua disposizione dalla preminente posizione conquistata, per garantire l'ordine e la pace sociale per quei popoli affidati alla sua responsabilità,<sup>1</sup> nonché per difendersi contro i propri nemici e, in particolare, contro l'eresia che dilagava nel mondo cristiano, attentando alla purezza della fede, presupposto vitale della sua stessa esistenza.<sup>2</sup>

I sommi Pontefici incominciarono, così, a usare prima le armi spirituali contro i nemici della fede, e poi, gradualmente – soprattutto quando constatarono che queste erano spesso, in concreto, inefficaci – pene corporali idonee a reprimere il delitto di eresia, e ad arginare la diffusione

<sup>1</sup> Così M. TANON, *Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France*. Paris, 1893, 10-12; C. HENNER, *Beiträge zur Organisation und Kompetenz der Päpstlichen Ketzergerichte*. Leipzig, 1890, 81-86.

<sup>2</sup> Tale è l'immagine delineata da A.S. TURBERVILLE, *Medieval Heresy and the Inquisition*, London, 1920, 11-12, 56ss.; si veda altresì J. FICKER, "Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für Ketzerei", in: *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 1 (1880), 67-72; H. MAISONNEUVE, *Études sur les origines de l'Inquisition*. Paris, 1942, 41-43; E. VACANDARD, *L'Inquisition. Étude historique et critique sur le pouvoir coercitif de l'Église*. Paris, 1907, 126-129 e L. NEGRI, *False accuse alla Chiesa*. Casale Monferrato, 1997, 36-39.

del fenomeno.<sup>3</sup> A tale proposito, non deve stupire che gli stati e i sovrani temporali, anch'essi attaccati, si unissero alla Chiesa nell'opera di difesa, sia per lo spiccato carattere antisociale che rivestiva l'eresia, sia perché essi sentivano profondamente, più che il dovere, la necessità di tutelare la Chiesa di Dio, dalla quale derivava ogni loro potere.<sup>4</sup>

Difatti, *i nemici della Croce di Cristo e i violatori della Fede cristiana sono anche nemici nostri e nemici pubblici del nostro regno e devono venire trattati come tali*, proclamava Pietro II d'Aragona nel 1197.<sup>5</sup>

Ogni società umana, in realtà, sotto l'impulso dell'istinto di conservazione, cerca sempre di espellere dal suo seno gli elementi nocivi senza preoccuparsi – per la tutela del bene collettivo – del dolore individuale,<sup>6</sup> e raggiunge tale fine mediante l'organizzazione di un potere legislativo e giudiziario. E, mentre non si può rimproverare a chi deve render conto delle anime affidategli di usare ogni mezzo a sua disposizione per riportarle alla fede e allontanarle dal pericolo della corruzione,<sup>7</sup> non si può neppure dubitare che una società, fondata su una certa credenza, abbia il diritto di proteggerla e conservarla con tutte le sue forze: discutere sulla validità di

---

<sup>3</sup> Cf. J. HAVET, "L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusqu'au XIII<sup>e</sup> siècle", in ID., *Oeuvres complètes*, Paris, 1896, 119-123; M. LEGRAND, *L'Inquisition. Son origine, sa nature*. Bruxelles, 1911, 50ss., soprattutto 52-56.

<sup>4</sup> In tal senso, acutamente, M. D'ALATRI, *Eretici e inquisitori*, II. Roma, 1986, 21-24. Altri autori sottolineano, viceversa, che l'utilizzo di mezzi di coercizione fisica, se è già ripugnante, per la coscienza individuale, quando è lo Stato a ricorrervi, sarebbe addirittura inconcepibile e intollerabile quando avvenga da parte di un'istituzione, come la Chiesa, dedita per sua natura alla cura delle anime (cf., per esempio, H.C. LEA, *A History of the Inquisition in the Middle Ages*. New York, 1887, 17-19; E. BURMAN, *The Inquisition: The Hammer of Heresy*. Wellingborough, 1984, 80-82; C. DOUAIS, *L'inquisition. Ses origines, sa procédure*. Paris, 1906, specialmente 35-62).

<sup>5</sup> Cf. J. GUIRAUD, *Histoire de l'Inquisition au moyen âge*, I. Paris, 1935, 37-38.

<sup>6</sup> Cf. F. PAPPALARDO, "Lo scandalo dell'Inquisizione. Tra realtà storica e leggenda storiografica", in F. CARDINI (a cura di), *Processi alla Chiesa. Mistificazione e apologia*. Casale Monferrato, 1995, 361.

<sup>7</sup> Cf. E. DUPRÉ THESEIDER, "Recension de A. Borst, *Die Katharer* (Schriften der Monumenta Germaniae Historica). Stuttgart, 1953", in: *Rivista storica italiana* 67 (1955), 578-579.

tale assunto, equivarrebbe, almeno in teoria, ad ammettere in quella società la possibilità di una verità diversa.<sup>8</sup>

Lo sviluppo morale e intellettuale del mondo cristiano nel medioevo era stato principalmente teologico. La teologia dirigeva e controllava, signora assoluta, lo spirito umano, impregnando di sé tutti i più importanti settori dello scibile umano – e dunque della vita pratica –, dalla filosofia, alla politica, all'economia, alla storia, e via dicendo, interpretati sempre da un punto di vista teologico.<sup>9</sup> Non prendere in seria considerazione tale particolare, vuol dire non aver compreso nulla della società medievale.

Il mondo nel medioevo aveva quindi un ordinamento strutturale e costitutivo che presupponeva, in tutto e sempre, la fede cattolica; era fondato sull'amore di Dio, base di quello per gli uomini, sul rispetto per le leggi della Chiesa e dei suoi diritti quale protettrice dei deboli, sull'obbedienza ai vescovi e ai principi, ministri di Dio in terra.<sup>10</sup> Chi attentava alla fede e ai suoi dogmi fondamentali, minacciava perciò l'esistenza stessa della società umana, e la colpiva al cuore.<sup>11</sup> Per converso, in un'epoca in cui il pensiero umano si esprimeva prevalentemente in categorie e forme teologiche, le dottrine di tipo rivoluzionario e anarchico-insurrezionalista si manifestavano per lo più sotto forma di eresie.<sup>12</sup> Da tutto quanto precede, derivava il carattere di estrema pericolosità, rivestito da ogni specie di eterodossia, nei riguardi dell'ordine sociale.

Fino a che si trovò di fronte solamente a opinioni astratte, la Chiesa fu sostanzialmente tollerante, limitandosi a riprovare e censurare tali costruzioni teoriche nei concili, infliggendo le relative pene spirituali (in-

---

<sup>8</sup> Questa è l'opinione, pienamente condivisa da chi scrive, di M.-H. VICARIE, *Storia di San Domenico*. Alba, 1959, 63-64; lo stesso approccio è seguito da E. VACANDARD, "Inquisition", in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, VII. Paris, 1922, coll. 2020-2021.

<sup>9</sup> Così L. DUCHESNE, *Storia della Chiesa antica*, III. Roma, 1911, 65-71.

<sup>10</sup> Cf. P. TAMBURINI, *Storia generale dell'Inquisizione corredata da rarissimi documenti*. Foggia, 1998, 40.

<sup>11</sup> G. MOLLAT, "Manuel de l'inquisiteur", in *Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age*, II. Paris, 1927, 11.

<sup>12</sup> Cf. E. VACANDARD, *L'Inquisition*, cit., 142.

terdetto, scomunica, ecc.) agli autori di quelle;<sup>13</sup> ma quando tali opinioni presero a minare la sua gerarchia, la sua organizzazione, il suo potere, che erano la base e la garanzia del funzionamento dell'intera società, allora la Chiesa cominciò a difendersi energicamente, con ogni mezzo utile.<sup>14</sup>

Se si esaminano gli scritti dei dottori della Chiesa, è possibile cogliere nitidamente questo mutamento di pensiero. Già sant'Agostino, prima nemico della repressione violenta, divenne in seguito fautore dell'impiego moderato della forza sugli eretici (*temperata severitas*).<sup>15</sup> San Gregorio I, ugualmente animato, all'inizio, da sentimenti caritatevoli, pure ammise l'opportunità di punizioni corporali contro gli eretici che, resistendo ad ogni persuasione, sconvolgessero le pacifiche relazioni fra i popoli. E finalmente, san Bernardo affermò che dovesse essere usata la spada, piuttosto che lasciare diffondere il contagio, dopo avere sperimentato ogni altro mezzo, e a condizione che la spada fosse impugnata da un rappresentante del potere legittimo.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> L'atteggiamento di severa riprovazione da parte della Chiesa verso la tortura emerge, per esempio, in maniera chiara in una lettera scritta da Papa Niccolò I (858-867) al popolo barbaro dei Bulgari, presso i quali tale pratica era già in uso come mezzo per estorcere confessioni dei presunti colpevoli: *Mi dite che presso di voi, quando avete arrestato un presunto ladro, il quale si ostina a negare quello che gli viene contestato, il giudice lo bastona in testa e gli tormenta i fianchi con pungoli di ferro fino a che non manifesti la verità. Ora, questo modo di agire è contrario alla legge divina e a quella umana, giacché la confessione deve essere non estorta, ma spontanea. E poi, se si verificasse il caso che, anche dopo tali tormenti, non fosse possibile stabilire la verità di ciò che imputavate a quell'infelice, non sareste almeno allora costretti a vergognarvi di voi stessi e a riconoscere finalmente quanto iniquo sia il vostro modo di procedere nei giudizi? Che se poi l'imputato, non potendo più resistere ai tormenti, confessi crimini che in realtà non ha commesso, ditemi, di grazia, su chi ricade la responsabilità di un tal delitto se non su colui che, con iniqua procedura, ha costretto il malcapitato a mentire? Ma è ben chiaro che, la sua, non può dirsi confessione, poiché egli ha detto con le labbra quello che in cuor suo era costretto a negare in quanto non rispondente a verità...* (cf. *Magnum Bullarium Romanum*, II, Augustae Taurinorum, 1859, 71-72).

<sup>14</sup> Così L. DUCHESNE, *op. cit.*, III, 70.

<sup>15</sup> Sulle specifiche circostanze storiche, sociali e culturali che indussero la Chiesa a un atteggiamento mite contro gli eretici nell'alto medioevo, cf. F. CARDINI, *L'Inquisizione*. Firenze, 1998, 84.

<sup>16</sup> M. D'ALATRI, *E l'Inquisizione? Tabù e realtà sul tribunale della fede*. Roma, 1959, 13.

In definitiva, si cominciava a interpretare in senso letterale stretto il passo del Vangelo di san Giovanni che ammoniva: *Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me venga gettato via come il tralcio e si secchi, e poi lo si raccolga, lo si getti nel fuoco e lo si bruci.*<sup>17</sup>

Non vi è dubbio, infatti, che l'eventuale trionfo di una dottrina eretica – sul tipo di quella dei Catari, per esempio – avrebbe fatalmente sovvertito la famiglia e con essa i fondamentali principi della vita e delle relazioni sociali, distruggendo la civiltà. E dell'esistenza di un così grave e imminente pericolo, tutti nel medioevo se ne convinsero.<sup>18</sup>

Se Papi, principi, popoli, assemblee, prelati, uomini di cultura erano concordi nel sostenere l'Inquisizione e i suoi metodi – come i documenti dell'epoca inequivocabilmente dimostrano –, non vuol forse significare che la ritenevano necessaria, pur con tutti i suoi inevitabili limiti,<sup>19</sup> per la conservazione della fede e dell'ordine sociale? Altrimenti il popolo, come pure avvenne più tardi, si sarebbe ribellato, opponendosi con ogni mezzo alla sua istituzione e attività.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> In tal senso J.P. DEDIEU, *L'Inquisizione*. Milano, 1990, 29.

<sup>18</sup> Cf. sul punto L. NEGRI, *op. cit.*, 36-39.

<sup>19</sup> Sull'Inquisizione e sul processo inquisitorio, si veda la mirabile e completa trattazione dalle origini dell'istituzione sino al concilio Vaticano II, dal titolo *Praedicatorum, Inquisitorum*, realizzata a cura dell'Istituto Storico Domenicano. Per quanto concerne la fase medievale, cf. *Praedicatorum, Inquisitorum*, I: *I Domenicani e l'inquisizione medievale*, Atti del primo seminario internazionale sui Domenicani e l'inquisizione (Roma, 23-25 febbraio 2002), a cura di W. HOYER (*Dissertationes Historicae Fasciculus XXIX*). Roma, Istituto Storico Domenicano, 2004. Per quanto attiene all'Inquisizione spagnola, cf. *Praedicatorum, Inquisitorum*, II: *I Domenicani e l'inquisizione nel mondo iberico ed ispanoamericano*, Atti del secondo seminario internazionale sui Domenicani e l'inquisizione (Siviglia, 3-6 marzo 2004), a cura di A. BERNAL PALACIOS (*Dissertationes Historicae Fasciculus XXXI*). Roma, Istituto Storico Domenicano, 2006. Per quanto riguarda, infine, l'Inquisizione romana dal concilio di Trento fino al concilio Vaticano II, cf. *Praedicatorum, Inquisitorum*, III: *I Domenicani e l'inquisizione romana*, Atti del terzo seminario internazionale sui Domenicani e l'inquisizione (Roma, 15-18 febbraio 2006), a cura di C. LONGO (*Dissertationes Historicae Fasciculus XXXIII*). Roma, Istituto Storico Domenicano, 2008.

<sup>20</sup> Questa è l'opinione di A. DONDAINE, "Le Manuel de l'Inquisiteur (1230-1330)", in: *Archivum Fratrum Praedicatorum* 17 (1947), 111-115.

Invece, proprio il favore incondizionato del popolo attribuiva al Tribunale della Fede la forza necessaria per celebrare le sue procedure. Anzi, il popolo molte volte aveva fatto giustizia sommaria, reagendo contro gli eretici, i cui riti religiosi venivano contestati e, talvolta, addirittura odiati; tanto che la creazione del processo inquisitorio venne, in molti casi, a proteggere l'eretico dalle rappresaglie selvagge di una popolazione sollevata.<sup>21</sup>

Ciò che segue è un tentativo di illustrare il fondamento teologico e giuridico del mezzo di prova universalmente più conosciuto e discusso (probabilmente con maggiore enfasi di quanto meritasse effettivamente) e, talora, più ferocemente criticato, soprattutto recentemente, ovvero *la tortura*.

### **Osservazioni sul fondamento giuridico e sui limiti di applicazione dell'istituto**

Per quanto riguarda la tortura, va osservato che essa era un mezzo di prova legalmente riconosciuto e utilizzato da tutte le giustizie medievali. Non deve quindi sorprendere che l'Inquisizione se ne sia servita per realizzare i propri obiettivi.<sup>22</sup> Va sottolineato risolutamente, infatti, che tale misura probatoria coercitiva (ma il discorso sarebbe analogo per qualunque altra pena corporale, rogo compreso) – indice di barbarie selvaggia, secondo l'attuale mentalità<sup>23</sup> – trova la sua ragione giustificatrice – in senso giuridico – non nella *gravità oggettiva e assoluta* della colpa, bensì nella *soggettiva estimazione del danno* che arreca a un certo gruppo sociale l'atto criminoso del reo. È facile, infatti, constatare che un certo tipo di colpa che presso un popolo, o in un dato periodo storico, assume i caratteri di estre-

---

<sup>21</sup> E. BURMAN, *op. cit.*, 51.

<sup>22</sup> *Ivi*, 52. Sulla questione si veda anche G. GRADO MERLO, "Predicatori e inquisitori. Per l'avvio di una riflessione", in *Praedicatores, Inquisitores*, cit., I, 13-31.

<sup>23</sup> Questa è la conclusione che, semplicisticamente, viene evidenziata da M. SBRICCOLI, "*Tormentum idest torquere mentem*. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale", in J.C. MAIRE-VIGUEUR – A. PARAVICINI BAGLIANI (a cura di), *La parola all'accusato*. Palermo, 1991, 26-28.

ma gravità, in un altro tempo o presso un altro popolo viene lievemente o affatto punita.<sup>24</sup>

La fede, che oggi è generalmente considerata con indifferenza, era nel medioevo stimata sopra ogni altra cosa, e quindi era logico che fossero giuridicamente considerate lecite le pratiche o i metodi più estremi e cruenti per l'accertamento di una presunta eresia, e, una volta accertata quest'ultima, fosse scontato il ricorso alle misure punitive più gravi per i relativi autori.<sup>25</sup>

Fu così che Innocenzo IV, con la bolla *Ad extirpandam* del 1252,<sup>26</sup> acconsentì esplicitamente e ufficialmente all'utilizzo della tortura nei processi per eresia, precisandone i casi e le modalità di impiego.<sup>27</sup> Per rispetto agli antichi statuti, gli inquisitori e i vescovi, per applicarla, dovevano richiedere l'intervento del braccio secolare; non potevano neppure assistervi, sotto pena di incorrere nelle censure ecclesiastiche, che vietavano ai chierici ogni spargimento di sangue.<sup>28</sup>

Ma la necessità di ricorrere al giudice laico per applicare la tortura – con il quale il giudice ecclesiastico poteva anche essere in conflitto e che non poteva facilmente essere controllato da quest'ultimo durante l'utiliz-

<sup>24</sup> Tale acuta osservazione è formulata da B. HAMILTON, *L'Inquisizione medievale*. Manchester, 1981, 62.

<sup>25</sup> Per comprendere ancor meglio la portata di tali affermazioni, e lo spirito sociale e culturale dell'epoca cui si riferiscono, è opportuno ricordare, per esempio, come in occasione della crociata contro gli Albigesi in Linguadoca, nel 1209, indetta da Papa Innocenzo III, a coloro i quali, ricevuto l'ordine di uccidere tutti gli eretici in quella località, chiedevano come avrebbero potuto distinguerli dai cattolici, il legato papale Arnaldo rispondeva tranquillamente: *Uccideteli tutti; Dio riconoscerà i suoi!* (cf. N. PEYRAT, *Histoire des Albigeois. Les Albigeois et l'Inquisition*. Paris, 1870, 167-168).

<sup>26</sup> Cf. *Magnum Bullarium Romanum*, cit., III, 552-558.

<sup>27</sup> Cf. W. MALECZEK, *Innocenz III, Honorius III und die Anfänge der Inquisition*, in *Praedicatores, Inquisitores*, cit., I, 33-43.

<sup>28</sup> G. ZANELLA, "L'Inquisizione medievale: tra ideologia e metodologia", in A. DEL COL – G. PAOLIN (a cura di), *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Atti del seminario internazionale di Montereale Valcellina (23-24 settembre 1999). Trieste, 2000, 24-25; ID., "La macchina inquisitoriale", in *Storiografia e Inquisizione. Metodologia, fonti, interpretazione*, Atti del seminario di studi (29 novembre 2001). Viterbo, 2002; B. ZAPPONI, *Nostra signora dello spasimo. L'Inquisizione e i sistemi inquisitori*. Milano, 1963, 159.

zo di tale misura coercitiva – costituiva una soggezione non tollerabile,<sup>29</sup> dalla quale gli inquisitori cominciarono ad affrancarsi non appena Alessandro IV, nel 1256, li autorizzò ad assolversi mutuamente dalle censure nelle quali fossero incorsi assistendo ai supplizi. Urbano IV, in seguito, nel 1262, stabilì espressamente che gli inquisitori potessero assistere alla tortura per dirigerla, in modo da raccogliere le confessioni a mezzo dei loro cancellieri, *rispettate però sempre la vita e l'integrità personale generale dell'imputato*.<sup>30</sup> Quest'ultimo è un ulteriore punto che va sottolineato con particolare forza: per tutto il medioevo fu osservato costantemente dall'Inquisizione ecclesiastica il principio per cui la tortura non doveva mai essere spinta *citra membri diminutionem et mortis periculum*.<sup>31</sup>

Furono i tribunali secolari, viceversa, che pure utilizzarono, si è detto, il processo inquisitorio e fecero regolarmente uso della menzionata pratica coercitiva (definita talvolta *tormentum*, talaltra *supplicium*, ecc.), a eccedere in maniera disinvolta, illimitata e incontrollata nell'espletamento della stessa, fino a giungere frequentemente a cagionare la morte del reo tra spaventose sofferenze. È dunque un falso storico quello di aver generalizzato ed estremizzato, da taluni studiosi, questi ultimi abusi, attribuendoli indiscriminatamente tanto alle giurisdizioni secolari che a quelle ecclesiastiche, in modo da creare un pregiudizio fallace e una confusione che durano fino a oggi.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Cf. C. DOUAIS, *Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans la Languedoc*. Paris, 1900, 92-93.

<sup>30</sup> Per un esame di queste decretali pontificie, cf. *Corpus Iuris Canonici*, pars II, *Decretalium collectiones*. Lipsiae, 1959, coll. 779, 784-785.

<sup>31</sup> Così A. DONDAINE, *op. cit.*, 173-175. Nella stessa direzione, cf. B. GUI, *Practica officii inquisitionis haereticae pravitatis*. Paris, 1886, 82; N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, cum Francisci Pegna adnotationibus. Romae, 1585, 22; J. SPRENGER – H. KRAMER, *Malleus maleficarum*. Coloniae, 1489, 68. Il concetto di moderazione nell'applicare la tortura era inevitabilmente molto elastico e rimesso necessariamente alla discrezionalità del giudice. Per alcuni individui, infatti, la sola vista degli strumenti bastava a strappare una confessione; altri, invece, resistevano tenacemente e stoicamente anche ai supplizi più dolorosi (A. DONDAINE, *op. cit.*, 176).

<sup>32</sup> Sul tema si veda M. MICHÈLE MULCHAHEY, "Summae inquisitorum and the Art of Disputation: How the Early Dominican Order Trained its Inquisitors", in *Praedicatorum, Inquisitores*, cit., I, 145-156.

Con ciò non si vuole sostenere, ovviamente, che mai si verificarono disfunzioni nel sistema inquisitorio ecclesiastico o, al suo interno, comportamenti arbitrari di singoli inquisitori,<sup>33</sup> ma solo che la Santa Sede – che effettuava una rigorosa vigilanza in merito – intervenne ogni volta prontamente per sanzionare gli eccessi.<sup>34</sup> Sono note inchieste severe condotte sull’operato degli inquisitori, i quali, risultati indegni per eccessiva crudeltà, o per aver cagionato la morte di imputati sottoposti a tortura, o per essere stati infine riconosciuti colpevoli di corruzione o di interesse privato in atti d’ufficio, vennero puniti e rimossi. Ciò capitò, per esempio, ai ministri provinciali dei due Ordini mendicanti, per ordine di Innocenzo IV, nel 1246, e di Alessandro IV, nel 1260.<sup>35</sup>

Clemente V, con le sue regole pubblicate da Giovanni XXII nel 1317, disciplinò poi, più adeguatamente, l’uso dei metodi di tortura, disponendo anche che per applicarla dovesse esservi, a garanzia dell’imputato, l’accordo fra il vescovo e l’inquisitore.<sup>36</sup>

La tortura, che in ogni caso era ordinata con una sentenza interlocutoria, soggetta a notificazione e a gravame, era di due specie: quella che si faceva subire all’imputato per strappargli la confessione o il nome dei suoi eventuali complici, chiamata *in caput proprium*; e quella che si applicava

---

<sup>33</sup> Bernardo Gui nella sua *Practica officii inquisitionis* descrisse dettagliatamente la figura ideale di inquisitore. Questi doveva essere diligente e zelante per la verità e per la salute delle anime, calmo, mai preda della collera, attivo, intrepido, riflessivo. Insensibile a preghiere e offerte, ma mai crudele. Non debole e compiacente, circospetto, non facile a credere ciò che pare e può non essere vero, non ostinato nelle sue opinioni. Egli doveva ascoltare pazientemente, discutere, esaminare le cause con il solo scopo di raggiungere la verità, ed essere animato da senso della giustizia e della pietà, che sono sentimenti i quali devono sempre albergare nel cuore di un giudice, affinché le sue decisioni non appaiano dettate da cupidigia e ferocia (B. GUI, *op. cit.*, 65-67). Si veda, altresì, in merito P. BILLER, “Bernard Gui, Sex and Luciferanism”, in *Praedicatores, Inquisitores*, cit., I, 455-470.

<sup>34</sup> J. BEAUCHET, “Origines de la jurisdiction ecclésiastique et son développement en France jusqu’au XIIIe siècle”, in: *Nouvelle Revue Historique du Droit* 2 (1884), 135.

<sup>35</sup> Si veda in proposito E. DE CAUZONS, *Histoire de l’Inquisition en France*. Paris, 1909, 196.

<sup>36</sup> Cf. in proposito la dettagliata trattazione effettuata sull’argomento da C. TAMMARO, “Osservazioni critiche circa la giurisdizione penale inquisitoria nel diritto canonico medievale e le innovazioni sull’istituto previste dal Concilio di Vienne (1311-1312)”, in: *Revista Española de Derecho Canónico* 65 (2008), 37-56.

ai testi per ottenere la verità quando i giudici ritenevano che essi celassero il vero o fossero reticenti. Nell'applicazione di tale ultima tortura, detta *in caput alienum*, il teste veniva a sua volta considerato come un reo.<sup>37</sup>

In ogni caso il supplizio era inflitto solo come estremo espediente, nei casi più gravi, quando le prove a carico erano imponenti, esauriti gli altri mezzi di prova ed era impossibile sapere diversamente la verità.<sup>38</sup>

Un'unica eccezione personale all'applicazione dei tormenti era fatta per i bambini e per le donne incinte; altrimenti poteva infliggersi indistintamente a chiunque, ricco o povero, chierico o laico, giovane o vecchio che fosse.<sup>39</sup>

Un uomo di buona reputazione era torturabile solo se militavano a suo carico almeno due *indices vehementer*, ossia due prove gravi, come per esempio la testimonianza di una persona credibile e un tentativo di fuga, oppure l'affermazione di due testi. Per un uomo di cattiva fama era sufficiente che un solo teste attendibile deponesse contro di lui. All'imputato poteva anche applicarsi nel caso di sue risposte palesemente contraddittorie.<sup>40</sup>

### **La problematica controversa del fondamento teologico della tortura e le tipologie di supplizio**

La tortura era ordinaria o straordinaria, secondo l'intensità che raggiungeva. Di regola non doveva durare più di un quarto d'ora e non poteva essere ripetuta, se non in presenza di fatti nuovi sui quali occorresse inda-

---

<sup>37</sup> Per ulteriori notizie circa il *supplicium in caput proprium* e quello *in caput alienum*, cf. A. DE CASTRO, *De justa haereticorum punitione*. Lugduni, 1556, 177-179.

<sup>38</sup> La tortura, dunque, costituiva un mezzo procedurale utilizzato solo come *extrema ratio* dall'inquisitore ecclesiastico, non strumentalizzato in modo arbitrario e diffuso, come tanta letteratura antica e moderna ha, più o meno in mala fede, più volte affermato (sull'argomento, cf. G. KESZLER, "L'Inquisizione: suo valore religioso, politico e sociale", in *Scienza e religione. Studi per i tempi presenti*. Roma, 1984, 54-55).

<sup>39</sup> Questo particolare è offerto da N. EYMERIC, *op. cit.*, 196. Sul punto, cf. anche J. DE PUIG Y OLIVER, "Nicolás Eymeric, un inquisidor discutido", in *Praedicatores, Inquisitores*, cit., I, 545-593.

<sup>40</sup> Circa la disciplina degli *indices vehementer*, presupposto processuale per l'applicazione della tortura, si veda B. GUI, *op. cit.*, 102-103.

gare. Queste disposizioni, anche a prescindere dal fatto che nelle regole di Clemente V non ne era stata garantita l'osservanza da alcuna sanzione, furono progressivamente eluse con abili accorgimenti forniti dalla dottrina dei glossatori canonisti, o dalla prassi giudiziale.<sup>41</sup>

Le torture erano assai varie e comprendevano tutte le varianti suggerite dalla raffinata crudeltà dei tempi. Ma non ci si può, per questo, scandalizzare, perché ciò risulta del tutto coerente con la mentalità dell'epoca: una mentalità dominata dall'ammirazione per la forza bruta, che non conosceva rimorsi se non quello di non aver lottato abbastanza per difendere la fede e tutelare la giustizia divina, compiti che gravavano esclusivamente e inesorabilmente, appunto, sull'Inquisizione.<sup>42</sup> La persuasione di operare per una causa retta e santa costringeva infatti i giudici a combattere perennemente contro la loro stessa pietà, convinti che quest'ultima, in tal caso, ostacolava l'opera di Dio, di cui essi erano umili servitori, così come un padre, con animo affranto, castiga il proprio figlio sapendo di agire nel suo interesse.<sup>43</sup>

Uomini capaci di macerarsi in ogni sorta di penitenze anche corporali, non potevano commuoversi eccessivamente per i patimenti di coloro che si erano volontariamente abbandonati a Satana. Il dolore era per gli

---

<sup>41</sup> In primo luogo si osservò che nelle regole si parlava solo di torture inflitte agli eretici e non ai testi. La tortura dei testi si ritenne, perciò, lasciata alla discrezione del giudice, e siccome l'imputato poteva essere in ogni momento trasformato in teste, chiedendogli informazioni sui suoi complici, egli poteva anche essere torturato come tale (BERNARDUS PAPIENSIS, *Summa Decretalium*. Regensburg, 1860, q. I, c. XXV, 287). Altre volte, invece, dopo una prima applicazione della tortura sortita senza effetto, si ordinava che essa fosse continuata dopo un periodo di tempo, che poteva essere anche lungo, considerandosi come un'unica applicazione le varie sedute. Altre volte si torturava la vittima, esaminandola su di un solo punto, per poi interrogarla, con nuova tortura, su altri punti dell'accusa, considerati come fatti nuovi. In definitiva, si interpretava la proibizione di rinnovare la tortura nel senso che essa non poteva essere più applicata, quando tutti gli strumenti fossero stati sperimentati (HENRICUS A SEGUSIO, *Summa aurea*. Venetiis, 1574, IV, 6, c. 21, 169). Le lacune della legge, dunque, vennero abilmente colmate dall'interpretazione dei giuristi, ma sempre secondo regole logiche e rigorose.

<sup>42</sup> Cf. M. D'ALATRI, *Eretici e inquisitori*, cit., II, 57-59; M. TANON, *op. cit.*, 87-88.

<sup>43</sup> Questa è l'opinione di C. DOUAIS, *Les albigeois, leurs origines et l'action de l'Église au XII<sup>e</sup> siècle*. Paris, 1879, 63-64.

inquisitori, che conducevano essi stessi una vita assai austera, un mezzo di purificazione, di catarsi personale:<sup>44</sup> se Dio aveva sofferto sulla croce per i peccati altrui e ogni giorno rinnovava il suo cruento sacrificio sugli altari di tutto il mondo cristiano, innalzando l'uomo attraverso la sofferenza e purificandolo con le fiamme del purgatorio, o punendolo eternamente con le fiamme dell'inferno, i patimenti inflitti agli eretici rappresentavano precisamente un modo di espiazione delle colpe di quelli per la riconciliazione degli stessi con Dio – qualora costoro si pentissero e confessassero i loro crimini – o di anticipazione della dannazione eterna, qualora essi ostinatamente non recedessero dalla loro scelta peccaminosa.<sup>45</sup>

La spaventosa escatologia medievale, con le sue minacce di supplizi eterni e terribili, faceva pensare che era ben poca cosa infliggere sofferenze a una, due, cento, mille o più persone incallite nei loro errori e sorde a ogni ammonizione, se con ciò si potevano evitare crisi sociali nelle quali milioni di innocenti e illusi sarebbero periti, e più ancora salvare le anime di costoro dal tremendo contagio che conduceva alla morte spirituale.<sup>46</sup> La vita umana nel medioevo valeva poco o nulla: in un clima di pestilenze, guerre, carestie, sconvolgimenti sociali e stermini di intere popolazioni – che oggi non è possibile neanche lontanamente immaginare –, a uccidere un uomo bastavano i motivi più futili, le ragioni più banali e insignificanti.<sup>47</sup> Solo esaminando in tale ottica l'attività degli inquisitori, è possibile collocare la tortura in una dimensione teologica che possiede un fondamento solido e una giustificazione logica, chiara e precisa. Le varie tipologie di tortura, dunque, entro tale cornice sociale, politica, religiosa e culturale, non possono dunque suscitare troppo scalpore: si usava general-

---

<sup>44</sup> Circa la funzione purificatrice del dolore fisico nell'escatologia medievale, cf. L. MOULIN, *L'Inquisizione sotto inquisizione*. Cagliari, 1992, 73.

<sup>45</sup> Tale visione della società e del contesto socio-culturale medievale è offerta da B.J. MARSOLLIER, *Histoire de l'Inquisition et son origine*. Colonie, 1693, 151-152.

<sup>46</sup> *Ivi*, 153.

<sup>47</sup> Sulla diversa impostazione etico-religiosa che spingeva ad attribuire un valore peculiare alla vita umana ben diverso da quello attuale, cf. M. ROQUEBERT, *I Catari. Eresia, crociata, inquisizione dall'XI al XIV secolo*. Milano, 2003, 32-33.

mente la questione (*quaestio*: interrogatorio)<sup>48</sup> dell'acqua, la questione del fuoco, la strappata, la ruota, il cavalletto, gli stivaletti. Prima di sottoporre a tortura il reo, in ogni caso, lo si faceva giurare sempre di dire la verità.<sup>49</sup>

Per la questione dell'acqua, per esempio, si faceva inghiottire all'accusato una gran quantità di acqua a mezzo di un imbuto (cinque litri per la questione ordinaria, dieci per quella straordinaria), sottoponendo poi il ventre smisuratamente gonfio a forti pressioni.<sup>50</sup>

Per la questione del fuoco si spalmavano le piante dei piedi del suppliziando con del grasso, avvicinandole poi sempre più a un braciere acceso, e tormentandolo contemporaneamente in varie parti del corpo con tenaglie roventi.<sup>51</sup>

La strappata si eseguiva legando il paziente a una corda per le braccia rovesciate sul dorso, e alzandolo poi per mezzo di una puleggia. Dopo averlo tenuto per un po' di tempo sospeso, lo si lasciava piombare con violenza fino a pochi centimetri da terra, arrestando quindi di colpo la sua caduta, in modo da slogargli tutte le giunture. Il supplizio poteva essere aggravato, legando dei pesi ai piedi della vittima.<sup>52</sup>

Lo stivaletto era costituito da quattro tavole legate, due internamente e due esternamente alle gambe del paziente. Dei cunei (quattro per la questione ordinaria e otto per quella straordinaria) erano posti fra le tavole interne e affondati a colpi di mazza.<sup>53</sup>

In caso di invincibile ostinazione il condannato sperimentava a uno a uno i vari strumenti che gli venivano presentati e poi, previa la solita rituale esortazione a confessare, applicati. Quando il torturato dichiarava finalmente di avere desiderio di parlare, si sospendeva l'operazione e il

---

<sup>48</sup> Sull'origine storica e circa il significato giuridico del termine *quaestio*, cf. H. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus*. Lugduni, 1537, 12.

<sup>49</sup> Le ragioni filosofiche e la valenza religiosa di un tale giuramento sono analizzate da J.-P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age*. Paris, 1939, 162.

<sup>50</sup> Così B. GUI, *op. cit.*, 71.

<sup>51</sup> *Ivi*, 72.

<sup>52</sup> *Ivi*, 72-73.

<sup>53</sup> Cf. N. EYMERIC, *op. cit.*, 123.

boia lo conduceva in una stanza attigua, dove le sue confessioni venivano raccolte dal cancelliere *ad tormenta*.<sup>54</sup> Ogni confessione strappata con la tortura doveva però essere confermata in seguito, generalmente alcuni giorni dopo, con giuramento, non potendosi ritenere valido mezzo di prova le sole ammissioni estorte con il supplizio.<sup>55</sup> Nel processo verbale che si redigeva in tale occasione, si dichiarava che la confessione era stata resa spontaneamente e senza l'uso di violenza.<sup>56</sup> In genere, il timore di essere nuovamente torturato faceva sì che le deposizioni fossero confermate. Tuttavia, se l'imputato sottoposto a tormenti aveva confessato il suo delitto, e poi ritrattava la confessione, veniva accusato di spergiuro o di mendacio e punito per tali ultimi crimini.<sup>57</sup>

La tortura, dunque (meglio definita, si è detto, nel linguaggio giuridico-canonico, *quaestio*), era un *supplicium veritatis*, ma non uno strumento per estorcere la verità ad ogni prezzo.<sup>58</sup> Si è pure precisato che si trattava di un gioco giudiziario rigoroso, la cui origine era individuabile nelle antiche prove che avevano luogo nelle procedure accusatorie: ordaie, duelli giudiziari, giudizi di Dio, che – per la loro natura di veri e propri combattimenti tra esseri umani, celebrati in balia delle insidie della natura<sup>59</sup> – si caratterizzavano per il principio dell'equivalenza processuale delle parti e della funzione arbitrale del giudice.<sup>60</sup>

L'inquisitore, lo si è accennato, non imponeva la tortura senza correre da parte sua dei rischi, anche a prescindere dal pericolo di veder morire il sospettato (con le sanzioni che ne derivavano a carico del primo): egli metteva nel *duello* una posta, ossia gli elementi di prova che

<sup>54</sup> *Ivi*, 125-126; L. SPRENGHER, *op. cit.*, 92.

<sup>55</sup> Questo è il punto di vista di H. DE MARSILHIS, *op. cit.*, 35-37.

<sup>56</sup> *Ivi*, 39-42.

<sup>57</sup> *Ivi*, 46-47.

<sup>58</sup> Si veda J.-P. LÉVY, *op. cit.*, 170-171.

<sup>59</sup> In tal senso J.-P. LÉVY, *op. cit.*, 43-45; H. DE MARSILHIS, *op. cit.*, 64-66.

<sup>60</sup> M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Torino, 1976, 45; H. DE MARSILHIS, *op. cit.*, 62-63. Sulla specifica questione della parità processuale delle parti e della funzione arbitrale del giudice nel giudizio accusatorio, cf. C. TAMMARO, "L'atto introduttivo (*denuntiatio*) e la fase preliminare del processo penale canonico in epoca basso-medievale: rilievi storico-giuridici", in: *Ius Canonicum* 48 (2008), 227-245.

aveva già raccolto,<sup>61</sup> poiché la regola – tassativamente osservata durante il medioevo – voleva che se l'accusato non avesse confessato, resistendo a tutte le prove cui fosse stato sottoposto, l'inquisitore sarebbe stato costretto ad abbandonare l'accusa, e l'imputato non avrebbe mai potuto essere condannato alla pena prevista per il crimine che gli si voleva far confessare tramite la *quaestio* (normalmente la pena capitale, data la natura di *extrema ratio* della tortura).<sup>62</sup> Ciò evidentemente avrebbe danneggiato la fama e la reputazione dell'inquisitore, inducendolo a essere meno temerario e imprudente nel disporre tale misura coercitiva per l'avvenire.<sup>63</sup> Nella tortura, dunque, vi era inchiesta, vi era crudeltà, ma anche duello paritario.

Ma soprattutto la tortura si collegava direttamente alle ordalie o ai giudizi di Dio, perché con essa effettivamente si invocava l'intervento di Dio nel processo.<sup>64</sup> Il giudice, infatti, pur essendo parte del duello, veniva contemporaneamente a incarnare il ruolo di tutore della giustizia divina e dell'interesse pubblico ecclesiale all'accertamento della verità e alla repressione del delitto. Ma il trionfo del bene sul male era possibile a condizione che il reo, sottoposto a tortura, confessasse il proprio delitto.<sup>65</sup> La tortura, perciò, tendeva naturalmente alla confessione dell'accusato, che a sua volta costituiva il simbolo visibile della sconfitta del male.<sup>66</sup>

La confessione, purché effettuata nelle forme dovute (preceduta da giuramento *de veritate dicenda*, formulata davanti al tribunale competente, confermata successivamente per iscritto, ecc.), scaricava infatti l'accusatore dalla preoccupazione di fornire ulteriori prove di colpevolezza, e rappresentava la sola via per cui la procedura coercitiva perdesse tutto

<sup>61</sup> Cf. H. DE MARSILIIS, *op. cit.*, 67; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles*. Paris, 1741, 519.

<sup>62</sup> H. DE MARSILIIS, *op. cit.*, 70.

<sup>63</sup> *Ivi*, 72-73.

<sup>64</sup> Così F. PATETTA, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*. Torino, 1890, 43; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *op. cit.*, 521-522.

<sup>65</sup> G. PATETTA, *op. cit.*, 45, 71.

<sup>66</sup> *Ivi*, 47-49.

ciò che essa aveva di autorità univoca e arbitraria, e divenisse una vittoria effettivamente e ritualmente riportata sul reo.<sup>67</sup>

Il solo modo affinché la verità divina e quella proclamata dall'autorità ecclesiastica – che era rappresentante di Dio in terra – coincidessero, ed esercitassero tutto il loro potere, era che il criminale prendesse su di sé il proprio delitto, e dichiarasse lui stesso ciò che era stato sapientemente e segretamente costruito dal giudice istruttore.<sup>68</sup>

Il reo che confessava veniva in definitiva a rivestire il ruolo della verità vivente, simbolicamente e ritualmente manifestata, a seguito di una battaglia tra giudice e accusato (bene e male), vinta dal primo.

### Riflessioni valutative di sintesi e conclusione

Nelle considerazioni che precedono si è esaminato il fondamento teologico e giuridico della tortura, quale mezzo di prova nel processo inquisitorio, dopo aver brevemente descritto lo scenario sociale, politico e culturale, proprio dell'Età di mezzo.

Si è premesso che lo sviluppo morale e intellettuale del mondo cristiano nel medioevo fu principalmente teologico. La teologia dirigeva e controllava, signora assoluta, lo spirito umano, impregnando di sé tutti i più importanti settori dello scibile umano – e dunque della vita pratica –, dalla filosofia, alla politica, all'economia, alla storia, e via dicendo, interpretati sempre da un punto di vista teologico. Non prendere in seria considerazione tale particolare, vuol dire non aver compreso nulla della società medievale.

Si è pure precisato che i sommi Pontefici, quali massimi tutori dell'integrità della fede cattolica, incominciarono a usare prima le armi spirituali contro gli autori di dottrine eterodosse, e poi, gradualmente – soprattutto quando constatarono che queste erano spesso, in concreto, inefficaci –, pene corporali idonee a reprimere il delitto di eresia, e ad arginare la diffusione del fenomeno.

---

<sup>67</sup> *Ivi*, 32-38.

<sup>68</sup> Cf. *ivi*, 43-44; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *op. cit.*, 522; J.-P. LÉVY, *op. cit.*, 172.

A tale proposito, non deve stupire che gli stati e i sovrani temporali, anch'essi attaccati, si unissero alla Chiesa nell'opera di difesa, sia per lo spiccato carattere antisociale che rivestiva l'eresia, sia perché essi sentivano profondamente, più che il dovere, la necessità di tutelare la Chiesa di Dio, dalla quale derivava ogni loro potere.

Si è dunque puntualizzato che la tortura trova la sua ragione giustificatrice – in senso giuridico – non nella *gravità oggettiva e assoluta* della colpa, bensì nella *soggettiva estimazione del danno* che arreca a un certo gruppo sociale l'atto criminoso del reo. È facile, infatti, constatare che un certo tipo di colpa che presso un popolo, o in un dato periodo storico, assume i caratteri di estrema gravità, in un altro tempo o presso un altro popolo viene lievemente o affatto punita.

La fede, che oggi è generalmente considerata con indifferenza, era nel medioevo stimata sopra ogni altra cosa, e quindi era logico che fossero giuridicamente considerate lecite le pratiche o i metodi più estremi e cruenti per l'accertamento di una presunta eresia, e, una volta accertata quest'ultima, fosse scontato il ricorso alle misure punitive più gravi per i relativi autori.

Fu così che Innocenzo IV, con la bolla *Ad extirpandam* del 1252, acconsentì esplicitamente e ufficialmente all'utilizzo della tortura nei processi per eresia, precisandone i casi e le modalità di impiego.

Sotto il profilo teologico, si è invece spiegata la *ratio* della tortura in base all'argomentazione, propria dell'escatologia medievale, del dolore come mezzo di purificazione, di catarsi personale: se Dio aveva sofferto sulla croce per i peccati altrui e ogni giorno rinnovava il suo cruento sacrificio sugli altari di tutto il mondo cristiano, innalzando l'uomo attraverso la sofferenza e purificandolo con le fiamme del purgatorio, o punendolo eternamente con le fiamme dell'inferno, i patimenti inflitti agli eretici rappresentavano, precisamente, un modo di espiazione delle colpe di quelli per la riconciliazione degli stessi con Dio – qualora costoro si pentissero e confessassero i loro crimini – o di anticipazione della dannazione eterna, qualora essi ostinatamente non recedessero dalla loro scelta peccaminosa.

Sono state, poi, dettagliatamente descritte le varie tipologie di tortura applicate nell'ambito del rito inquisitorio medievale.

Infine, si è accennato al fatto che la tortura si collegasse direttamente alle ordalie o ai giudizi di Dio, perché con essa effettivamente si invocava l'intervento di Dio nel processo.

Il giudice, infatti, pur essendo parte del duello, veniva contemporaneamente a incarnare il ruolo di tutore della giustizia divina e dell'interesse pubblico ecclesiale all'accertamento della verità e alla repressione del delitto. Ma il trionfo del bene sul male era possibile a condizione che il reo, sottoposto a tortura, confessasse il proprio delitto. La tortura, perciò, tendeva naturalmente alla confessione dell'accusato, che a sua volta costituiva il simbolo visibile della sconfitta del male.

